

Deliberazione 4 agosto 2011 – ARG/elt 113/11

Modalità applicative delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in materia di perequazione generale per le cooperative storiche concessionarie, di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10, per gli anni 2008-2010 e di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07 per gli anni 2007-2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge n. 1643/62);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07 (di seguito: deliberazione n. 95/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 292/06), recante “Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione”;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, recante “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007” come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, recante “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);

- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe 4 febbraio 2008, n. 1/08 (di seguito: determina n. 1/08);
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2009, ARG/elt 143/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/09);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2010 ARG/elt 113/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 113/10) e il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TICOOP);
- la comunicazione dell'Autorità del 3 febbraio 2011, prot. generale dell'Autorità n. 003365 (di seguito: comunicazione 3 febbraio 2011).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/elt 143/09, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di modalità applicative delle disposizioni dell'Autorità per le società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62;
- in esito al procedimento di cui alla citata deliberazione ARG/elt 143/09, con deliberazione ARG/elt 113/10 l'Autorità ha approvato il TICOOP che disciplina, tra l'altro, le modalità applicative specifiche, riferite alle cooperative storiche concessionarie (di seguito: cooperative), come definite nel medesimo TICOOP, delle disposizioni in materia di erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, come regolati dal TIT e dall'Allegato A alla deliberazione n. 292/06;
- con particolare riferimento alle disposizioni in materia di perequazione generale di cui alla Parte III, Titolo 1, Sezione 1 del TIT, il TICOOP prevede:
 - al comma 4.2, che, fatta eccezione per il meccanismo di perequazione dei ricavi di misura in bassa tensione, di cui all'articolo 40 del TIT (di seguito: perequazione misura), ai fini dell'applicazione dei restanti meccanismi del regime di perequazione generale di cui alla Parte III, Titolo 1, Sezione 1, del TIT (di seguito: perequazione generale), la cooperativa consideri tutti i punti di prelievo serviti, inclusi quelli relativi ad utenze nella titolarità di clienti soci diretti;
 - al comma 6.2, che le disposizioni in materia di perequazione misura si applichino, fino all'anno 2009, limitatamente ai clienti non soci della cooperativa, ad eccezione dei casi in cui la medesima cooperativa abbia fatto richiesta di incentivazione ai sensi dell'articolo 12 della deliberazione n. 292/06;
- ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 113/10, le disposizioni in materia di rispetto degli obblighi di installazione di misuratori elettronici di cui alla deliberazione n. 292/06 e di perequazione misura entrano in vigore dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione ARG/elt 113/10;
- ai sensi del comma 3.3 della medesima deliberazione ARG/elt 113/10, le restanti disposizioni del TICOOP entrano in vigore dall'1 gennaio 2011;
- il combinato disposto delle norme riportate ai precedenti punti evidenzia la necessità di precisare le modalità applicative della perequazione generale per il periodo antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni del TICOOP, ossia con riferimento al periodo 2008-2010;

- le modalità applicative della perequazione generale alle cooperative, stabilite dal TICOOP a valere dall'anno 2011, sono state definite in continuità con gli analoghi criteri stabiliti con riferimento al periodo di regolazione 2004-2007, di cui alla deliberazione n. 95/07;
- in proposito, la deliberazione n. 95/07 stabilisce che i meccanismi di perequazione dei costi e dei ricavi relativi all'utilizzo di infrastrutture di rete si applichino al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa;
- i costi commerciali oggetto della perequazione di cui all'articolo 41 del TIT, non appaiono essere riconducibili ad oneri connessi all'utilizzo delle infrastrutture di rete;
- ai fini della perequazione dei ricavi dovuti alla maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di cui all'articolo 35 del TIT, le disposizioni contenute nel TIT risultano direttamente applicabili anche alle cooperative; e che l'anno di prima applicazione di tale meccanismo è il 2010, con riferimento agli investimenti realizzati nell'anno 2008;
- con nota del 3 febbraio 2011 l'Autorità ha trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico i criteri per la determinazione d'ufficio degli ammontari di perequazione generale, applicabili alla generalità delle imprese distributrici in caso di mancata ottemperanza all'obbligo di trasmissione delle informazioni necessarie alla determinazione dei risultati di perequazione;
- la determina n. 1/08 ha, tra l'altro, definito le modalità applicative dei meccanismi di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 43 della deliberazione n. 5/04 per gli anni dal 2004 al 2006 per le cooperative;
- a partire dell'anno 2007, la Sezione III del TIV disciplina, con riferimento al primo semestre dell'anno 2007, la perequazione dei costi di approvvigionamento per l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e, a partire dal secondo semestre del medesimo anno, quella dei costi di approvvigionamento per l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, nonché i meccanismi di perequazione relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione e a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete.

Considerato infine che:

- limitatamente alla perequazione dei costi di distribuzione di cui agli articoli 36 e 37 del TIT, nonché alla perequazione misura di cui all'articolo 40 del TIT, la determinazione dei risultati di perequazione generale per le cooperative comporta la necessità di rettificare i risultati di perequazione generale relativi alla generalità delle imprese di distribuzione;
- con riferimento ai sopra citati meccanismi di perequazione, sulla base di stime effettuate dalla Direzione Tariffe sui risultati di perequazione relativi agli anni 2004-2007, l'impatto atteso delle determinazioni relative alle cooperative sui risultati di perequazione delle restanti imprese di distribuzione appare essere di entità trascurabile;
- la rettifica dei risultati di perequazione per la generalità delle imprese distributrici, a seguito della determinazione nei confronti delle cooperative, comporta un notevole aggravio in termini di oneri amministrativi connessi alle suddette operazioni di

ricalcolo e appare pregiudicare la certezza delle determinazioni tariffarie nei confronti della generalità delle imprese distributrici.

Ritenuto opportuno:

- definire criteri specifici per l'applicazione della perequazione generale per il periodo 2008-2010, nei confronti delle cooperative;
- che detti criteri siano definiti in coerenza con quelli stabiliti ai fini dell'applicazione della perequazione generale nel corso del periodo di regolazione 2004-2007, di cui alla deliberazione n. 95/07, nonché con i criteri previsti dal TICOOP, relativi all'anno 2011;
- non fornire indicazioni specifiche per l'applicazione della perequazione dei ricavi dovuti alla maggior remunerazione riconosciuta agli investimenti incentivati sulle reti di distribuzione di cui all'articolo 35 del TIT, per l'anno 2010;
- in considerazione del trascurabile impatto economico e dell'aggravio in termini di onere amministrativo, ai fini delle perequazioni di cui agli articoli 36, 37 e 40 del TIT, prevedere che la determinazione dei risultati nei confronti delle cooperative non comporti la rettifica dei medesimi risultati di perequazione per le restanti imprese distributrici;
- prevedere che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione delle informazioni per la determinazione degli ammontari di perequazione generale, di cui al comma 33.5 del TIT da parte delle cooperative, si applichino i criteri per la determinazione d'ufficio, di cui alla comunicazione 3 febbraio 2011;
- indicare i criteri per l'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV per il periodo 2007-2010, nei confronti delle cooperative, prevedendo altresì che siano successivamente definiti gli aspetti applicativi di tali criteri

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni ed ambito di applicazione

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 113/10.
- 1.2 Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del TICOOP relativamente alla perequazione dei ricavi del servizio di misura di cui all'articolo 40 del TIT, i criteri di cui al presente articolo si applicano ai meccanismi della perequazione generale di cui alla Parte III, Titolo 1, Sezione 1 del TIT, con esclusivo riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010.

Articolo 2

Criteria per l'applicazione delle disposizioni in materia di perequazione dei ricavi di distribuzione alle cooperative storiche concessionarie

- 2.1 Ai fini della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 34, la cooperativa storica concessionaria considera tutti i punti di prelievo serviti, inclusi quelli relativi ad utenze nella titolarità di clienti soci diretti e, ove rilevante, attribuisce virtualmente a tali punti un ricavo pari a quello che si sarebbe ottenuto applicando ai medesimi le tariffe obbligatorie fissate dall'Autorità.
- 2.2 Ai fini della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe D2 e D3, di cui all'articolo 39 del TIT, la cooperativa storica concessionaria considera tutti i punti di prelievo serviti, inclusi quelli relativi ad utenze nella titolarità di clienti soci diretti e, ove rilevante, attribuisce virtualmente a tali punti un ricavo pari a quello che si sarebbe ottenuto applicando ai medesimi clienti soci le tariffe D2 e D3 di cui all'articolo 31 del TIT.

Articolo 3

Criteria per l'applicazione delle disposizioni in materia di perequazione dei costi di distribuzione

- 3.1 Ai fini della perequazione dei costi relativi all'utilizzo delle infrastrutture di rete di cui agli articoli da 36 a 38 del TIT, la cooperativa storica concessionaria considera tutti i punti di prelievo serviti, inclusi quelli relativi ad utenze nella titolarità di clienti soci diretti.

Articolo 4

Criteria per l'applicazione delle disposizioni in materia di perequazione dei ricavi del servizio di misura in bassa tensione

- 4.1 Ai fini della perequazione dei ricavi relativi al servizio di misura in bassa tensione di cui all'articolo 40 del TIT, la cooperativa storica concessionaria considera:
 - a) fino all'anno 2009, ai sensi dell'articolo 6 del TICOOP:
 - i) nei casi in cui la medesima cooperativa abbia fatto richiesta di incentivazione, ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato A della deliberazione n. 292/06, tutti i punti di prelievo serviti, inclusi quelli relativi ad utenze nella titolarità di clienti soci diretti;
 - ii) in caso contrario, esclusivamente i punti di prelievo relativi ad utenze nella titolarità di clienti non soci;
 - b) per l'anno 2010, tutti i punti di prelievo serviti, inclusi quelli relativi ad utenze nella titolarità di clienti soci diretti e, ove rilevante, attribuisce virtualmente a tali punti un ricavo pari a quello che si sarebbe ottenuto applicando ai medesimi le quote parti delle componenti tariffarie di cui al comma 40.1 del TIT.
- 4.2 Ai fini di quanto disposto al precedente comma 4.1, lettera a), punto ii), gli elementi CE_m^{MEBT} e CE_m^{TGBT} , di cui al comma 40.1 del TIT, sono attribuiti ai soli utenti non soci, proporzionalmente all'incidenza dei ricavi derivanti

rispettivamente dall'applicazione della componente *MIS(INS)* e della componente *MIS(RAC)*, di cui rispettivamente alla tabella 8.2 e alla tabella 8.3 dell'Allegato n. 1 al TIT, ai clienti non soci rispetto al totale dei ricavi derivanti dall'applicazione delle medesime componenti tariffarie al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa.

Articolo 5

Criteria per l'applicazione delle disposizioni in materia di perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione

- 5.1 Ai fini della perequazione dei costi commerciali sostenuti per la clientela in bassa tensione, di cui all'articolo 41 del TIT, la cooperativa storica concessionaria considera esclusivamente i punti di prelievo serviti relativi ad utenze nella titolarità di clienti non soci.
- 5.2 Nei casi di cui al comma 41.1 del TIT, l'elemento CE^{COT} di cui al medesimo comma 41.1 del TIT, è attribuito ai soli utenti non soci proporzionalmente all'incidenza dei ricavi derivanti rispettivamente dall'applicazione delle componenti $\rho 1(cot)$, $\rho 3(cot)$ e $\sigma 1(cot)$ agli utenti non soci rispetto al totale dei ricavi derivanti dall'applicazione delle medesime componenti tariffarie al complesso degli utenti soci e non soci della cooperativa.

Articolo 6

Criteria per l'applicazione delle disposizioni in materia di perequazione di cui alla Sezione III del TIV

- 6.1 Ai fini delle determinazioni relative ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV si applicano le disposizioni ivi riportate, con le ulteriori previsioni di cui ai successivi commi 6.2, 6.3, 6.4 e all'articolo 7.
- 6.2 I meccanismi di perequazione relativi ai costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 13ter del TIV e i meccanismi di perequazione relativi ai costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 13octies del TIV si applicano limitatamente ai clienti non soci della cooperativa storica concessionaria.
- 6.3 Ai fini del riconoscimento dell'energia elettrica per gli usi propri di trasmissione e di distribuzione, tale energia è attribuita ai clienti soci e ai clienti non soci della cooperativa storica concessionaria secondo criteri di proporzionalità.
- 6.4 Ai fini del calcolo dell'energia elettrica di cui all'articolo 13septies del TIV i clienti soci della cooperativa sono considerati clienti finali del mercato libero.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Gli ammontari di perequazione relativi ai meccanismi di cui agli articoli 36, 37 e 40 del TIT, determinati con riferimento alle cooperative elettriche, sono posti a carico del conto UC3, di cui al comma 54.1, lettera h), del TIT, fermi restando i

risultati di perequazione già calcolati in relazione alla generalità delle imprese distributrici.

- 7.2 Gli aspetti applicativi dei meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV sono successivamente definiti coerentemente con quanto indicato all'articolo 6 con atto della Direzione Mercati.
- 7.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, per i seguiti di competenza.
- 7.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4 agosto 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni